



COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara

COMUNE DI LETTOMANOPPELLO			
Anno	Titolo	Classe	
2024	I	05	PARTENZA
Prof.n.	7197	Del	14/08/2024



DECRETO n. 19 del 14.08.2024

Oggetto: Nomina di componente dell'ufficio staff

L'anno duemilaventiquattro addì quattordici (14) del mese di agosto, il Sindaco SIMONE ROMANO D'ALFONSO

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 90, D.Lgs. n. 267/2000 "Uffici di supporto agli organi di direzione politica" dispone: "1. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente, ovvero, salvo che per gli Enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. 2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. 3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. 3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.";
- l'art. 7 del vigente regolamento degli uffici e servizi, che consente l'istituzione di un ufficio alle dirette dipendenze del Sindaco nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 90, D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 5, comma 9, del decreto legge 95/2012, il quale dispone: "È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può

P.zza Umberto I°, 1 – 65020 Lettomanoppello (PE)

Centralino 085.8570755

www.comune.lettomanoppello.pe.it

ufficio.protocollo@lettomanoppello.eu



Città della Pietra



Città delle Grotte



Unione dei Comuni
"Città della Maiella"



Parco Nazionale
Majella



COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara

essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica ai soggetti di cui al presente comma al raggiungimento del settantesimo anno di età.”;

Evidenziato che la ratio del divieto è rinvenibile nel duplice obiettivo di favorire il ricambio generazionale nelle amministrazioni pubbliche e di conseguire contenimenti di spesa di personale, come sottolineato dalla Corte costituzionale nella sentenza 124/2017, che collega la norma “..al carattere limitato delle risorse pubbliche che giustifica la necessità di una predeterminazione complessiva- e modellata su un parametro prevedibile e certo- delle risorse che l'amministrazione può corrispondere a titolo di retribuzioni e pensioni”;

Vista la deliberazione della Corte Conti Lombardia 126/2022/PAR, la quale precisa che “il conferimento, mediante contratto oneroso di diritto privato, ai sensi dell’art. 90 del TUEL, di un incarico di supporto al Sindaco a personale in quiescenza, è normativamente possibile purché il medesimo non abbia ad oggetto l’espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza. Essendo l’ufficio “di staff” organo strumentale allo svolgimento delle funzioni che sono proprie dell’Organo politico, è solo quest’ultimo che può individuare in concreto le azioni per le quali abbia necessità di supporto e, conseguentemente, delineare in modo chiaro e incontrovertibile, l’oggetto e l’utilità dell’incarico di collaborazione, al fine di evitare che lo stesso sia elusivo della disposizione di cui art. 5, comma 9, del D.L. n.95/2012 e s.m.i.”;

Visto l’articolo 11, co. 3 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, il quale prevede: “3. Il divieto di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche nonché agli incarichi dei relativi vice impegnati nella cura delle attività di vice Ministri dotati di delega di competenze per uno specifico intero comparto di materia. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”;

Richiamato il parere n. 938 del 11 ottobre 2023 del Dipartimento della Funzione Pubblica il quale riconduce nell’alveo dell’ipotesi derogatoria di cui al predetto co. 3, articolo 11, la nomina ex art. 90 TUEL, delle figure di vertice degli uffici di staff, a condizione che tra le funzioni attribuite non rientrino attività di natura gestionale;

Considerato che l’incarico di ufficio di staff da attribuire ha la funzione di coadiuvare e supportare il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, non concretandosi in alcuna attività di gestione ovvero nell’adozione di atti e di provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, né in alcuna gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, esercitata tramite autonomi poteri di spesa e di organizzazione di risorse umane, strumentali e di controllo;

Ritenuto, pertanto, conferire incarico di ufficio di staff, ex art. 90 TUEL, a personale in quiescenza, per



COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara

quanto consentito dall'art. 11, co. 3 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, per attività di assistenza, coadiuvo e supporto del Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo, ad esclusione di qualsivoglia esercizio di prerogative gestionali, direttive ovvero istituzionali;

Visto l'art. 1, comma 489, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'art. 14, comma 3, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 26/2019, e s.m.i. il quale dispone: "489. Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive.";

Considerato che l'usufruizione di pensione anticipata non consente di cumulare i redditi di pensione con redditi di lavoro fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia;

Valutato di disporre di conferire incarico non oneroso di ufficio di staff ex art. 90 TUEL;

Rilevato che l'incarico presenta aspetti di natura fiduciaria e di competenza che rientrano esclusivamente nelle valutazioni del Sindaco in ausilio dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo dell'organo politico;

Ritenuto di individuare il soggetto da incaricare nel signor **Giuliano D'ALFONSO**, nato il 6 Febbraio 1955 a Lettomanoppello, in quanto in possesso di titolo di studio, attitudini e competenze adeguate alle attività di collaborazione da svolgere, nonché attitudini coerenti con il programma amministrativo e con le funzioni fondamentali e di indirizzo e controllo di quest'organo politico, in manifestazione di rapporto di fiduciarità individuale con il Sindaco;

Dato atto che il medesimo sig. **Giuliano D'ALFONSO** è in quiescenza da attività di lavoro e percettore di trattamento pensionistico;

DECRETA

- 1) per le motivazioni riportate in premessa, di nominare il sig. **Giuliano D'ALFONSO**, come sopra generalizzato, membro dell'ufficio di Staff del Sindaco, per incarico non oneroso;
- 2) di stabilire:
 - che la prestazione di collaborazione si articola in 12 ore settimanali;
 - che il presente incarico avrà decorrenza dal **24.07.2024** e sino alla conclusione del mandato amministrativo, dando atto che il rapporto sarà risolto di diritto alla data di cessazione del mandato del Sindaco, ovvero, revocato anticipatamente per una qualsiasi causa di incompatibilità con il rapporto di fiduciarità instaurato, con esclusione di qualsiasi pretesa dell'interessato a risarcimenti o indennizzi per l'anticipata risoluzione del contratto;



COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara

- 3) di dare atto che l'incaricato svolgerà attività di assistenza, collaborazione e supporto del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo, ad esclusione di qualsivoglia esercizio di prerogative gestionali, direttive ovvero di rappresentazione istituzionale, constando, a titolo indicativo, nell'esercizio di:
- supporto al Sindaco per quanto concerne le relazioni istituzionali del medesimo, interne ed esterne;
 - assistenza nel raccordo tra le funzioni di indirizzo del Sindaco e le attività di gestione dei responsabili di servizio;
 - supporto al Sindaco nell'espletamento del ruolo istituzionale per il funzionamento della Giunta e per i rapporti con il Consiglio comunale;
 - elaborazione e collaborazione alla redazione di studi, rapporti e ricerche in sostegno della attività di indirizzo e controllo del Sindaco;
 - sostegno al Sindaco nella formulazione degli indirizzi e delle direttive da impartire agli enti costituiti o partecipati dal Comune, e cura dei rapporti con le società erogatrici dei servizi pubblici;
 - supporto al Sindaco anche al fine di conoscere le opportunità di finanziamento a livello regionale, nazionale ed europeo e per creare le condizioni per potervi accedere;
- 4) di provvedere alla pubblicazione del presente Decreto all'Albo online dell'Ente per il periodo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, ex art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii. nonchè sul sito web istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- 5) Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e trasmesso all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo pretorio informatico dell'Ente.

Lettomanoppello li, 14.08.2024


IL SINDACO
(ing. Simone Romano D'ALFONSO)



COMUNE DI LETTOMANOPELLO

Provincia di Pescara

Pubblicazione n.ro 520/2024

LETTOMANOPELLO li 14/08/2024

Settore SINDACO

Oggetto: PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DELL'ATTO DECRETI CON OGGETTO NOMINA DI COMPONENTE DELL'UFFICIO STAFF

Emesso da COMUNE DI LETTOMANOPELLO - SINDACO

Si attesta che l'atto indicato in oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune

dal 14/08/2024 al 29/08/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
DI BIASE ANNA SANDRA
